

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	17
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	20

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che non è stato trasmesso parere espresso dalla Conferenza unificata lo scorso 2 febbraio e che pertanto le Commissioni non sono ancora in grado di deliberare la proposta di parere.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, illustra la proposta di parere predisposta insieme alla collega Bargerò (*vedi allegato 1*) manifestando sin d'ora disponibilità ad integrarla sulla base di eventuali rilievi dei colleghi.

Alberto ZOLEZZI (M5S) interviene per sollevare alcune osservazioni sulla proposta di parere, anche con riferimento al lavoro di approfondimento svolto dai componenti del M5S in Commissione Ambiente. In primo luogo stigmatizza il fatto che, nello schema di recepimento delle direttive e nella proposta di parere, si sia andati oltre gli intendimenti del legislatore europeo, introducendo distorsioni alla gerarchia dei rifiuti e definendo il recupero energetico prioritario rispetto alla prevenzione dei rifiuti e al compostaggio dell'or-

ganico. Rileva inoltre come nel testo ci si limiti alla riduzione delle emissioni della sola anidride carbonica, a differenza di quanto contenuto nella direttiva (UE) 2015/1513, che si riferisce invece a tutti i gas climalteranti. Aggiunge che – nonostante nel testo della direttiva non sia prevista alcuna deroga per il digestato – tale misura viene introdotta dallo schema del Governo e citata anche nella proposta di parere, che si configura dunque come un parere di maggioranza. Con riferimento all'introduzione di una nuova definizione, vale a dire quella del digestato agroindustriale, chiede se l'intento del provvedimento sia promuovere l'utilizzo dei biocarburanti, diffondere nell'ambiente il maggior numero possibile di rifiuti o produrre energia impoverendo ulteriormente il terreno e impedendo la già scarsissima produzione di compost in Italia. Ritiene che il provvedimento vada in senso contrario all'economia circolare – considerato che definisce la digestione anaerobica una forma di riciclaggio, nel caso in cui il digestato sia utilizzato come fertilizzante – e rileva la necessità di un approfondimento. Segnala il rischio che, in presenza di impianti anaerobici, si sia costretti – come avvenuto per gli inceneritori – a continuare a produrre rifiuti per consentirne il funzionamento. Quanto al compostaggio aerobico *in loco*, segnala che secondo l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) in tal modo si potrebbe arrivare a produrre in maniera organica circa il 90 per cento dei fertilizzanti, invertendo completamente l'attuale proporzione. Considerato che l'agricoltura arriva ad emettere anche il 30-35 per cento delle emissioni, ritiene che con un intervento simile non si possa che peggiorare la situazione.

Nel considerare del tutto fuorviante e pretestuoso il riferimento alle discariche, dal momento che il pre-trattamento dei rifiuti è un obbligo, ritiene che debba essere incentivata la produzione di rifiuto organico di buona qualità da utilizzare a fini agronomici. Ricorda inoltre che il metano utilizzato nelle centrali a biogas o a biometano produce in fase di combu-

stione emissioni 400 volte superiori rispetto all'anidride carbonica, come evidenziato anche da uno studio del *Joint Research Center* relativo alla Lombardia e realizzato nel 2010, che disincentivava l'uso dei biocarburanti.

Nel sottolineare che l'obiettivo del provvedimento appare la deroga alla produzione di digestato, rileva che, a differenza di quanto riportato nella proposta di parere, nel testo della direttiva (UE) 2015/1513 non si dichiara in alcun modo che i residui di colture agricole hanno emissioni di gas ad effetto serra pari a zero.

Sottolineata la difficoltà di considerare dal punto di vista scientifico l'impatto ambientale del ciclo vita, ritiene che bisognerebbe concentrarsi sulle direttive europee su cui è aperta una procedura di infrazione nei nostri confronti, a cominciare da quella relativa alla direttiva 2000/60/CE sullo stato chimico delle acque superficiali, senza contare gli impianti a biogas che utilizzano cromo esavalente. A proposito di sostanze dannose, richiama gli illeciti utilizzi negli impianti dell'olio di palma, la cui produzione sta determinando l'impovertimento di molti territori ed una conseguente immigrazione incontrollata. Da ultimo, nel chiedere che non vengano previsti incentivi – sull'esempio della Germania che non incentiva gli inceneritori – ricorda che l'uso del biometano ad oggi non è autorizzabile, dal momento che la Commissione europea non si è ancora espressa sulla sua sicurezza.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, nell'esprimere la propria perplessità per l'intervento del collega, chiarisce che per quanto riguarda il tema del digestato non si può ipotizzare un intervento di modifica dell'allegato allo schema di decreto del Governo, dal momento che esso riprende esattamente il contenuto dell'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513, il cui ampliamento è peraltro oggetto di esame da parte del Parlamento europeo, all'interno di una proposta di direttiva presentata lo scorso

30 novembre e volta a modificare la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Nel rilevare pertanto che l'intervento sarà eventualmente possibile in una fase successiva, chiede al Governo di tenere conto dell'orientamento indicato. Sottolinea inoltre l'intento di eliminare alcune discrasie dello schema di decreto, con il rinvio ad un decreto attuativo per le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione e riduzione della CO₂ in base ai valori (misurati o calcolati) disponibili e ai parametri di emissione resi disponibili da ISPRA.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alla questione del digestato, ricorda che il tema è posto anche dalla Commissione XIII, che tra i rilievi avanzati chiede che venga valutata l'opportunità di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possono essere considerati residui dell'industria agroalimentare, ai fini dell'alimentazione di impianti a biogas.

Alberto ZOLEZZI (M5S), in merito alla quantità di emissioni prodotte dalla combustione di biometano e biogas, ribadisce la necessità di chiarimenti da parte di un soggetto specializzato, ritenendo che non si possa affermare che le emissioni siano pari a zero.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva che occorre analizzare l'intero ciclo di vita, valutando la quantità di emissioni prodotte in fase di combustione in rela-

zione alla quantità di anidride carbonica immagazzinata in precedenza.

Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza comunque il fatto che l'argomento non sia stato approfondito.

Cristina BARGERO (PD), *relatrice per la X Commissione*, desidera precisare come, in riferimento ai residui di colture agricole e della lavorazione, nella proposta di parere si faccia riferimento a emissioni di gas serra pari a zero sia nelle premesse che nella parte dispositiva; in quest'ultima ed in particolare alla lettera g) delle osservazioni si propone di inserire all'Allegato V-bis 1 una specifica metodologia di calcolo o di misura nell'ambito del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto in esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ribadisce che, mentre nel testo della direttiva si fa riferimento a emissioni climalteranti, nella proposta di parere sono citate esclusivamente le emissioni di anidride carbonica. In ogni caso, preannuncia un'attenta valutazione della proposta di parere sottoposta dai relatori, che potrebbe indurre considerazioni diverse.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a sottoporre ai relatori eventuali suggerimenti, ai fini di un'integrazione della proposta di parere oggi illustrata.

Nessuna altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che:

l'articolo 22 del decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 elenca i materiali e le sostanze, da soli, o miscelati tra loro, che possono essere usati in ingresso in un biodigestore, affinché il digestato prodotto possa essere conseguentemente destinato all'utilizzazione agronomica;

in questo elenco rientrano: paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti da allevamento, acque reflue, acque di vegetazione dei frantoi oleari, sottoprodotti di origine animali e materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare;

gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione

agroalimentare sono inseriti nell'elenco del possibile utilizzo per la produzione di digestato agroindustriale;

il decreto non prevede esplicitamente, invece, la possibilità di lavorare meccanicamente, senza alterarne le caratteristiche chimiche e biologiche, quegli stessi materiali provenienti dall'industria alimentare e quindi il digestato conseguente è considerato « rifiuto » e non può essere utilizzabile a fini agronomici, penalizzando così un sistema produttivo virtuoso, perché l'utilizzo di quel materiale migliorerebbe il rendimento dell'impianto di biodigestione grazie a un puntuale bilanciamento e controllo della matrice d'ingresso, il cui potere metanigeno è nettamente superiore dopo la miscelazione;

tutto questo penalizza lo sviluppo di una economia circolare, perseguita sia a livello nazionale che europeo, considerato che le tonnellate di scarti provenienti dall'industria agroalimentare, che potrebbero essere valorizzati destinandoli agli impianti di biodigestione, con un risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni di CO₂, sono ora destinate allo smaltimento in discarica o verso altre forme di recupero;

andrebbe attentamente valutata quindi l'opportunità di disposizioni che prevedano che gli scarti organici prove-

nienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati meccanicamente a freddo in impianti autorizzati, costituiscano matrice d'ingresso per il digestato;

la direttiva (UE) 2015/1513 conferma quanto stabilito dalla direttiva RED 28/2009, e cioè che i rifiuti, i residui di colture agricole e i residui della lavorazione sono considerati come se avessero emissioni di gas serra pari a zero nel corso del ciclo vita fino alla raccolta;

i biocarburanti provenienti da tutti i rifiuti e residui, e non solo quelli presenti nell'allegato IX della direttiva UE 2015/1513, concorrono al raggiungimento del *target* del 10 per cento previsto dalla normativa; ancorché non direttamente relativo al provvedimento in oggetto e tenuto conto dell'orientamento della Commissione europea che ha spostato la valutazione di un ampliamento dell'allegato IX all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016) 767 final), che emenda la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili è opportuno che il Governo tenga in debita considerazione la necessità di tale evoluzione normativa;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *b*), novellando l'articolo 2, comma 1, lettera *i-sexies*) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, definisce come fornitore il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo, mentre la definizione vigente fa riferimento al « il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché il fornitore di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6. »;

l'articolo 4, con la novella di cui al comma 1, lettera *a*), prevede che i fornitori di elettricità sono obbligati al rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 7-bis.; viene quindi soppresso il richiamo al

comma 9 dell'articolo 7-bis, in forza del quale tali operatori sono designati come fornitori solo nel caso siano in grado di misurare e monitorare l'elettricità fornita; a tal fine, si prevede che i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dell'elettricità (anziché dell'energia come previsto attualmente) fornita nel 2020 siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento;

il combinato disposto delle modifiche sopra citate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), comporta criticità in quanto risulta essere di fatto inapplicabile al settore elettrico, considerato che il « fornitore » di energia quale « soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (...) » è il venditore di energia elettrica ai clienti finali il quale non è in grado di incidere sull'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra in quanto è soggetto esso stesso che acquista energia dal mercato la cui « qualità » e « composizione » dipende dal *mix* energetico nazionale disponibile in quel determinato momento storico;

l'obbligo di comunicazione dei dati, a partire dal 2018, è dettato dalla disciplina comunitaria ed è perciò opportuna l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *g*) almeno entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo in oggetto;

l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, sulla base delle proposte di modifica dello schema di decreto in esame, prevede l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente sia il quantitativo totale di ciascun tipo di elettricità fornita che le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia;

la misurazione dei consumi di energia elettrica per i veicoli elettrici può

essere ottenuta attualmente, per quanto riguarda le ricariche effettuate: *a)* tramite colonnine di ricariche pubbliche, in quanto dotate di contatori predisposti a tal fine; *b)* nel caso di ricarica privata, qualora sia effettuata per mezzo di un punto di consegna ad hoc dedicato alla ricarica del veicolo elettrico;

oggi l'energia utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito privato non sempre viene erogata attraverso sistemi dedicati;

il fornitore di energia elettrica non è quindi in grado di misurare in modo univoco tutta l'energia elettrica erogata per la ricarica dei veicoli elettrici, potendo oggettivamente misurare e comunicare la sola energia elettrica erogata per ricarica attraverso sistemi e contatori allo scopo dedicati;

lo schema di decreto propone in alternativa alla misurazione diretta una stima basata sul prodotto tra la distanza percorsa e l'efficienza del consumo di elettricità: si tratta di un metodo di stima proposto che presuppone la conoscenza di dati relativi ai veicoli elettrici di cui il fornitore non dispone;

tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) prevede tra i criteri di delega che i biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile possano concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti con attenzione, nell'adozione dell'atto, l'orientamento della Commissione Europea che ha posposto la decisione relativa all'ampliamento dell'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513 all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016)

767 final), che modifica la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, individuando il « fornitore » nel soggetto che produce o importa l'energia elettrica utilizzata per alimentare i veicoli elettrici, e non nel soggetto responsabile della riscossione delle accise;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso 1-*bis*, lettera *a)*, sostituire le parole « di cui all'allegato V-*ter* » con le seguenti: « di cui all'allegato V-*bis* »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso 1-*bis*, lettera *e)*, dopo le parole: « petrolio greggio convenzionale » sopprimere le seguenti: « petrolio greggio convenzionale »;

e) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 4, le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione e riduzione della CO₂ in base ai valori (misurati o calcolati) disponibili e ai parametri di emissione resi disponibili da ISPRA nonché altre disposizioni che specifichino che gli obblighi previsti dall'articolo 7-*bis* comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2005 si applicano nei casi di effettiva fornitura di elettricità per veicoli elettrici;

f) all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera *a*. « Allegato V-*bis*.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità », alla Parte I, numero 3, lettera *c)*, numero 1), le parole da: « Trattamento simultaneo di combustibili fossili » a « Parlamento europeo e del Consiglio » dovrebbero essere elencate come numero « 2 » in conformità con l'allegato 1 della direttiva (UE) 2015/652;

g) all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera *a*. « Allegato V-*bis*.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di

vita dei combustibili e dell'elettricità », alla Parte I, numero 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o sulla base di una metodologia di misura o calcolo specifica definita dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del presente decreto legislativo »;

h) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di fissare il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), con il quale sono definite le disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità di emissioni di gas a effetto serra ad essa correlate;

i) all'articolo 17, comma 5, si chiarisca se il limite temporale del 30 giugno

2018 è da intendersi come giacenza fisica di prodotto ovvero solo come un intervallo di tempo sufficiente, dato agli operatori per adeguarsi al nuovo regime incentivante;

j) si valuti l'opportunità di coordinare i tempi dell'obbligo di riduzione delle emissioni per colui che importa o produce energia elettrica e dell'obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati sulla quantità e sulle relative emissioni per il venditore di energia;

k) si valuti l'opportunità di conteggiare l'utilizzo di biocarburanti nel settore dell'aviazione civile anche ai fini dell'obiettivo di utilizzo del 10 per cento di energia da fonte rinnovabile nel settore dei trasporti, come previsto dalla direttiva 2009/28/CE.